

Avviamento aziendale

Danno antitrust e perdita di avviamento

di Roberto Moro Visconti

La concorrenza sleale posta in essere da chi abusa di una posizione dominante o attua intese restrittive della concorrenza causa un danno antitrust che è inquadrabile anche in termini di maggiore avviamento (per chi realizza l'abuso) ovvero di avviamento negativo (*badwill*) per il danneggiato. Tra i danneggiati, vi è anche la collettività, privata dell'accesso ad un regime di libera concorrenza che tende a massimizzare il rapporto qualità / prezzo (*value for money*).

L'avviamento è un concetto giuridico, economico e contabile correlato con rendite monopolistiche, che possono sfociare in violazioni del regime di libera concorrenza, con problematiche di antitrust. Le componenti del danno antitrust sono esprimibili nei termini civilistici di danno emergente e lucro cessante, con perdita di *chances* e danno all'immagine. Tali fattispecie concorrono, a vario titolo, ad integrare il concetto di avviamento, la cui erosione comporta un decremento di marginalità a livello economico e finanziario.

Abusi della concorrenza e danno antitrust

Con il termine "antitrust" ("anti-monopolio") si definisce il complesso delle norme giuridiche che sono poste a tutela della concorrenza sui mercati economici (1).

Se a un'intesa collusiva (cartello) partecipano tutte le imprese che operano sul mercato, l'insieme dei partecipanti si comporta sostanzialmente come un monopolista (2), riducendo il benessere dei consumatori e della collettività, con pratiche commerciali illecite che mantengono artificialmente elevati i prezzi dei beni e servizi.

Un risultato simile si ha però anche se il cartello comprende soltanto una parte rilevante delle imprese presenti sul mercato, che possono configurare intese restrittive della concorrenza, sia orizzontali (fra

aziende che operano sul medesimo processo produttivo) che verticali (fra aziende che operano su stadi diversi del processo produttivo o distributivo). Le intese sono tendenzialmente più diffuse nei mercati con elevate barriere all'ingresso (3) e con un'alta concentrazione (pochi attori che hanno un forte impatto sulle dinamiche competitive).

Vi sono intese di cooperazione orizzontale (accordi di ricerca e sviluppo; accordi di produzione; accordi di acquisto ...) che possono comportare benefici economici, soprattutto per le piccole e medie imprese, consentendo la riduzione degli svantaggi competitivi anche attraverso le reti d'impresa (4) o l'appartenenza a distretti industriali, consorzi o altri *network*. Le intese orizzontali possono sfociare in comportamenti anticoncorrenziali quando riguardano la

(1) Si veda, per approfondimenti: C. Osti, *Diritto della concorrenza*, Bologna, 2007; A. Pera, *Concorrenza e antitrust*, Bologna, 2009; L. Prosperetti - M. Siragusa - M. Beretta - M. Merini, *Economia e diritto antitrust*, Roma, 2006. Per un *excursus* internazionale, si veda R.D. Blair, D.D. Sokol, *The Oxford Handbook of International Antitrust Economics*, Oxford, 2015; R.D. Blair - D.D. Sokol, *The Cambridge Handbook of Antitrust, Intellectual Property, and High Tech*, Cambridge, 2017.

(2) Il monopolio rappresenta una forma di mercato caratterizzata dall'accentramento dell'offerta o della domanda nelle mani di un solo venditore o di un solo compratore (monopolio unilaterale) o di entrambi (monopolio bilaterale) con conseguente chiusura del mercato. Il monopolio può essere naturale, cioè causato dal mercato, ovvero legale.

(3) Le barriere in entrata fanno riferimento agli ostacoli di natura economica, finanziaria, organizzativa, conoscitiva, legale e di altro genere che un'impresa deve superare per poter entrare in un determinato settore di mercato dominato dagli *incumbents*.

(4) Le reti d'impresa sono uno strumento di aggregazione dove ogni impresa mette a disposizione una parte della propria attività in modo da conferire un valore aggiunto ad un progetto comune, pur mantenendo inalterata la propria identità ed autonomia. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, comma 4 *ter*, D.L. n. 5/2009, conv. con L. n. 33/2009 e s.m.i.).